

# *PROGETTO INNOCENTI*

**Cassazione penale , sez. I, 16 aprile 2007, n. 21048 (dep.28 maggio 2007)**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente -

Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere -

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere -

Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere -

Dott. SIOTTO Maria Cristi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO

di

PALERMO;

nei confronti di:

1) F.L., N. IL (OMISSIS);

2) V.T., N. IL (OMISSIS);

3) F.P., N. IL (OMISSIS);

4) F.V., N. IL (OMISSIS);

5) F.R., N. IL (OMISSIS);

avverso DECRETO del 10/03/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dott. Giovanni  
Silvestri;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Gialanella  
Antonio, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Fatto

Con Decreto 10 marzo 2006, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di quattro anni, in quanto sulla base

delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia era stato condannato, all'esito del giudizio di primo e di secondo grado, per concorso esterno nell'associazione mafiosa "cosa nostra" perchè, nella sua qualità di titolare di impresa edile, aveva reinvestito risorse finanziarie di C.P. e di altri appartenenti della famiglia mafiosa di Porta Nuova. Per quanto concerne le misure patrimoniali, la Corte ha revocato la confisca del lotto di terreno sito in (OMISSIS), del capitale sociale della Techne Costruzioni s.r.l. di cui erano titolari i figli F.V. e R., del saldo di conto corrente intestato a F.R., delle quote di partecipazione di detta società nella Techne Servizi Tecnologici Industriali, del locale cantinato intestato alla moglie, nonchè dell'appartamento e del locale cantinato intestati alla  
figlia  
F.P..

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione relativamente alla revoca della confisca del terreno in (OMISSIS), dell'appartamento intestato alla figlia (per il quale il Giudice della prevenzione ha dato atto che L. 400 milioni pagati al momento dell'acquisto erano stati forniti dal padre), del capitale sociale e dei beni aziendali della Techne Costruzioni che figuravano intestati ai due figli. Il ricorrente aggiungeva che la Corte territoriale non aveva motivato per dare conto del ritenuto superamento della presunzione di disponibilità dei beni da parte del proposto. Contro l'anzidetto decreto proponevano ricorso anche il proposto F.L., la moglie V.T., e i figli P., V. e R. chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) mancanza di attualità della pericolosità sociale, essendo stato fatto erroneo riferimento alla natura permanente del vincolo ed all'equiparazione del concorrente esterno ai fini della presunzione di permanente pericolosità, mentre si era contestato che in caso di concorso esterno potessero applicarsi gli stessi criteri di accertamento, data la mancanza di permanenza del vincolo associativo. Inoltre, è mancata la valutazione di elementi che facevano escludere l'attualità della pericolosità, identificabili in condotte assai lontane nel tempo, nella riabilitazione del (OMISSIS) dopo la precedente misura di prevenzione, nella misura cautelare del (OMISSIS) per la quale fu ritenuta superata la presunzione [ex art. 275 c.p.p., comma 3](#); b) violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, in relazione ai beni confiscati: in particolare, veniva contestata l'esistenza delle condizioni richieste per il provvedimento ablatorio con riferimento al capitale sociale e ai beni aziendali di TELEVIP di Viglia Teresa & C. s.n.c., di SEVI COSTRUZIONI s.r.l. e di VILLA AZZURRA s.r.l., dei quali era stata dimostrata la legittima provenienza anche a seguito degli accertamenti peritali eseguiti nel precedente

procedimento di prevenzione e nel processo penale conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 4.12.2003 con cui era stata disposta la revoca della confisca di tutti i beni del F. sullo specifico presupposto della legittima provenienza di detti beni, anche per la genericità della valutazione contenuta nel decreto impugnato e per il mancato esame della provenienza di ogni singolo cespite; c) mancanza della motivazione sulla diretta disponibilità delle quote sociali, intestate ai figli, della SEVI COSTRUZIONI e della VILLA AZZURRA da parte del proposto; per la TELEVIP riferibile alla moglie del proposto era stato violato il principio del ne bis in idem perchè i beni erano stati oggetto di precedenti confische poi revocate e erroneamente era stata affermata la sopravvenienza di fatti nuovi. Con distinto ricorso per cassazione venivano illustrati i profili di illegittimità del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nella prospettiva del supposto concorso esterno, e di quella reale. Note difensive venivano presentate nell'interesse di F.P. al fine di contestare il ricorso del Procuratore Generale di Palermo in ordine all'omessa confisca dell'appartamento e del locale cantinato siti in (OMISSIS), via (OMISSIS). Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, nella sua requisitoria scritta, chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.

#### Diritto

1. - Al fine di precisare l'ambito del sindacato di legittimità affidato a questa Corte in materia di misure di prevenzione, deve premettersi che la Corte costituzionale ha rilevato che la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della corte d'appello che abbia applicato la misura di prevenzione personale o reale, esclude - secondo un consolidato orientamento del Giudice di legittimità - la sua ricorribilità in Cassazione per vizio di manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'[art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e](#)): la stessa Corte costituzionale ha precisato che tale presupposto interpretativo non si traduce tuttavia nella violazione di alcun parametro costituzionale, posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorchè di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, con la conseguenza che i vizi della motivazione possono essere variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono, non potendosi, al contrario, ritenere che il risultato perseguito dal rimettente costituisca una soluzione costituzionalmente obbligata. Di talchè non è fondata la questione di

legittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, sollevata in riferimento agli artt. [3](#) e [24 Cost.](#) ([Corte Cost., 5 novembre 2004, n. 321](#)). Dai precedenti rilievi deve inferirsi che, poichè la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, limita il ricorso per Cassazione alla violazione di legge, i provvedimenti relativi alle misure di prevenzione sono censurabili dinanzi alla Corte di Cassazione unicamente per la mancanza di motivazione, e non anche il vizio di illogicità manifesta ai sensi dell'[art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e](#)), onde nel giudizio di legittimità sono deducibili vizi riconducibili nelle ipotesi di motivazione omessa, vale a dire quando questa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal Giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura di prevenzione (Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 21 gennaio 1999, Barbangelo, rv. 215946).

2. - Così delimitato l'oggetto dell'indagine, devono considerarsi infondate le censure mosse dal F. al giudizio di pericolosità sociale posto a base dell'applicazione della misura di prevenzione personale.

La Corte territoriale ha valutato le convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nel procedimento penale a carico del proposto, al quale era stata contestata l'imputazione di concorso esterno nell'associazione mafiosa, ritenendo dimostrato che costui, oltre a fungere da prestanome per esponenti mafiosi di assoluto spicco (principalmente per C.G.), ha fornito al sodalizio criminale il proprio fondamentale contributo attraverso la pressochè costante e consapevole attività di reinvestimento, nella propria attività imprenditoriale, degli ingenti profitti derivanti alla famiglia mafiosa di Porta Nuova del traffico illecito di stupefacenti: a conclusione dell'apprezzamento degli elementi probatori disponibili la Corte ha considerato presente una compartecipazione affaristico-mafiosa, che, in relazione alla durata e alla notevole caratura dei soggetti favoriti, è sicuramente indicativa di vincoli assai stretti con l'organizzazione criminale in base ai quali deve argomentatamente affermarsi la natura tendenzialmente permanente del rapporto instaurato con l'associazione mafiosa. L'apparato argomentativo del decreto impugnato non merita i rilievi critici formulati dai ricorrenti, in quanto l'impostazione della decisione muove da premesse giuridiche corrette e lo sviluppo della motivazione risulta adeguato e non può certamente

qualificarsi mancante o meramente apparente. Infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nell'ambito della previsione della L. n. 575 del 1965, art. 1, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione" risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale (Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 16.1.200, Scamardo, rv. 221156): di talchè nella categoria dell'appartenenza deve essere indubbiamente ricondotta anche la situazione del concorso esterno nel reato associativo prefigurato dall'art. 416 bis c.p.. Inoltre, deve precisarsi che è stato più volte enunciato il principio per cui in virtù delle previsioni di cui alla L. n. 575 del 1965, artt. 1 e 2, è legittima l'applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza sulla base della sola esistenza di indizi di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso, in quanto, in tal caso, la pericolosità del proposto è presunta dal legislatore e non richiede, a differenza di quanto previsto per le misure di cui alla L. n. 1423 del 1956, l'accertamento in concreto della sua pericolosità (Cass., Sez. 2<sup>^</sup>, 16 dicembre 2005, Lo Presti, rv. 233148; Sez. 6<sup>^</sup>, 23 novembre 2004, Camarda, rv. 231448). Aggiungasi che il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare necessariamente implicito nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa; ed invero la pericolosità che, per essere tale, deve essere necessariamente attuale, è espressamente richiesta solo dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3, comma 1, e non anche dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 1 e 2, i quali si limitano a prevedere l'applicabilità delle misure anzidette a chi semplicemente sia indiziato di appartenere alle menzionate associazioni criminose; ne consegue che, una volta che il Giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di detta ultima condizione e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per sè non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso (Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 20 novembre 1998, Iorio). In conclusione, il vizio della violazione di legge non è utilmente prospettabile relativamente al giudizio di attualità della pericolosità sociale che rappresenta il presupposto necessario per l'applicazione della misura di prevenzione personale.

3. - Nell'esaminare le misure di prevenzione patrimoniali adottate dal Giudice di primo grado la Corte territoriale ha ridimensionato l'estensione del sequestro e della confisca, disponendo la restituzione di taluni beni e la conferma del provvedimento ablatorio per altri.

Il Procuratore Generale di Palermo ha impugnato i capi della decisione contenenti la revoca della confisca di taluni beni con argomentazioni che non possono essere condivise.

In primo luogo, mancano palesemente di pregio le doglianze mosse contro l'eliminazione della confisca rispetto ai beni per i quali è documentato che il proposto e la di lui moglie li avevano acquistati anteriormente all'inizio dell'illecita collaborazione tra il prevenuto e il sodalizio mafioso, giustificativa della valutazione di pericolosità inerente agli indizi di appartenenza all'associazione di tipo mafioso. Su tale argomento deve rilevarsi che nella giurisprudenza di legittimità è stato recentemente stabilito che, in tema di misure di prevenzione, è illegittima la confisca disposta su beni acquisiti in epoca non riconducibile a quella dell'accertata pericolosità, considerato che detta misura patrimoniale è applicabile qualora abbia per oggetto beni che risultino acquisiti dal proposto o dal terzo a questi legato nel periodo al quale la accertata pericolosità del soggetto è riferita (Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 13 giugno 2006, Cosoleto e altri, rv. 234733). Il Collegio non ignora che esiste un diverso indirizzo che ammette la confisca anche dei beni acquistati prima dell'inizio dell'appartenenza mafiosa, purchè questi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (Cass., Sez. <sup>^</sup>, 5 ottobre 2006, Gashi ed altri, rv. 234902); nel caso di specie, tuttavia, è da escludere la possibilità di applicazione di un simile orientamento interpretativo per la ragione che la Corte territoriale non solo ha riferito gli acquisti ad un periodo antecedente all'instaurazione di una relazione di contiguità con l'organizzazione mafiosa, ma ha altresì ritenuto provata l'origine lecita dei mezzi economici utilizzati per l'acquisizione di detti beni: sicchè questi sarebbero comunque non confiscabili. Sono estranee al vizio di violazione di legge le censure formulate dal Procuratore Generale di Palermo contro la revoca della confisca di beni per i quali è stata reputata assente la condizione della disponibilità da parte del proposto. In tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, questa Corte ha precisato che incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta

intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto; disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento "uti dominus" del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il Giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare (nella specie, i beni risultavano intestati al proposto assieme ai suoi prossimi congiunti e la Corte ha annullato il decreto di confisca, in quanto gli elementi dimostrativi dell'assunto accusatorio circa l'intestazione fittizia dei beni erano rappresentati unicamente dalla mancanza di contestazioni sulla riferibilità dei beni oggetto di provvedimento ablativo al prevenuto, senza che la effettiva disponibilità risultasse da elementi fattuali, specifici e convergenti) (Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 15 ottobre 2003, Andronico ed altri, rv. 226610; Sez. 2<sup>^</sup>, 23 giugno 2004, Palombo ed altri, rv. 229726).

Orbene, la Corte di merito ha accertato - con motivazione del tutto adeguata e coerente con i dati probatori disponibili - che i beni dei quali sono titolari i figli del proposto si trovano nella esclusiva disponibilità di costoro e che, nonostante l'iniziale contributo economico indubbiamente fornito dal prevenuto in adempimento di precisi doveri giuridici e morali nei confronti dei figli, quest'ultimo non esercita sui beni stessi alcun potere di fatto che possa considerarsi indice di una signoria, diretta o indiretta, sottostante all'apparente titolarità formale, tale da giustificare la confisca. Ne segue che le doglianze espresse dal P.G. ricorrente devono considerarsi esorbitanti dai limiti del sindacato di legittimità ammesso per le misure di prevenzione personali e patrimoniali perchè dirette a porre in discussione un accertamento che, oltre che giuridico, ha una evidente portata valutativa scaturendo dall'apprezzamento degli elementi fattuali acquisiti.

4. - Neppure il ricorso del proposto e dei suoi familiari merita accoglimento nella parte in cui tende a dimostrare l'illegittimità della conferma della confisca disposta per taluni beni, costituiti da quote sociali e da aziende. Invero, la Corte di secondo grado ha compiuto un'accorta e coerente valutazione dei dati probatoria ritenendo, con adeguata motivazione, che il proposto ha reinvestito nelle società facenti capo a lui e ai suoi familiari ingenti risorse finanziarie provenienti dalle

attività criminali di C.G. e della famiglia mafiosa di Porta Nuova, di guisa che, tenuto conto degli strettissimi vincoli di cointeressenza illecito mafiosa instaurati dal proposto con il sodalizio criminale e dei redditi documentati dichiarati dai familiari del proposto, deve considerarsi non superata a presunzione legale relativa alla disponibilità dei beni da parte del proposto e non degli apparenti titolari degli stessi. Pertanto, risultando adeguatamente argomentate le ragioni giustificative della confisca, il ricorso è destituito di giuridico fondamento e deve essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta i ricorsi di F.L., di V.T., di F.P., di F.V. e di F.R., che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2007.  
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2007